

STATUTONATURA E FINALITA'

Art. 1)- E' costituita in Molinetto di Mazzano (BS), viale Brescia 6, l'Associazione di Ricerca e Interventi Psicosociali e Psicoterapeutici. (ARIPS)

Art. 2)- L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3) - I fini dell'ARIPS sono :

- a) promuovere ricerche e interventi psicosociali e psicoterapeutici sui problemi umani connessi alla comunità mediante lo studio e la sperimentazione;
- b) promuovere la formazione e la specializzazione degli operatori sociali verso la conduzione di gruppi e di comunità;
- c) fornire agli enti locali, ai centri di formazione, alle istituzioni socio-sanitarie (ospedale, case- per anziani, C.S.Z., ecc.), ai gruppi socio-culturali (biblioteche, quartieri, ecc.) consulenze ed interventi psicosociali e psicoterapeutici , fino alla conduzione di gruppi e di comunità.

Art. 4)- Possono divenire soci tutti coloro che, fattane richiesta, vengono ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. I soci possono avere la qualifica di socio aderente o di socio effettivo. Soltanto i soci effettivi rispondono in solido dell'attività patrimoniale dell'associazione, regolarmente deliberata dagli organi statutari previsti.

Art. 5)- La qualità di socio si perde:

- a) per recesso del socio stesso;
- b) per esclusione deliberata con motivazione dal Consiglio Direttivo;
- c) per mancato pagamento della quota annuale di adesione.

ORGANI

Art. 6)- Organi dell'Arips sono:

- 1)- L'Assemblea generale composta dai soci aderenti ed effettivi
- 2)- il Consiglio Direttivo
- 3)- il Presidente.

Art. 7)- L'Assemblea generale é l'organo decisionale dell'Associazione; ad essa spetta di deliberare sulla politica generale, sui bilanci e sulla composizione del Consiglio Direttivo. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei soci aventi diritto. L'Assemblea é costituita validamente con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei soci aventi diritto, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenze. Sono soci aventi diritto tutti gli iscritti da almeno due mesi ed in regola col versamento della quota di iscrizione.

Art. 8)- Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo che realizza le indicazioni dell'Assemblea Generale e programma le attività dell'Associazione. Di esso fanno parte di diritto i soci effettivi e da uno a cinque soci aderenti. Il numero dei soci aderenti da eleggere nel C.D. é deciso dall'Assemblea Generale purché il numero dei soci aderenti eletti non superi il numero dei membri soci effettivi. I membri del C.D. durano in carica due anni. Il C.D. si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei membri del C.D. stesso. Le riunioni del C.D. sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Le dimissioni di uno o più membri del C.D. non inficiano la validità dello stesso che può restare in carica con qualunque numero di membri. Tutti i membri del C.D. devono essere soci iscritti da almeno due mesi ed in regola con la quota associativa.

Art. 9)- Il Presidente é eletto dal C.D. a maggioranza semplice ed é scelto fra i membri soci effettivi. Egli rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed attua concretamente le attività programmate dal C.D. Presiede il C.D. e l'Ass.Gen. Decide le date di convocazione e dirige la struttura organizzativa dell'Associazione utilizzando la collaborazione di soci e di non soci del cui operato é responsabile nei confronti del C.D. Dura in carica 2 anni ed é rieleggibile. Il Presidente può dimettersi o avere la sfiducia. Nel caso di dimissioni accettate dal C.D., resta in carica fino alle elezioni del nuovo Presidente. La sfiducia deve essere decisa dalla maggioranza semplice dei membri del C.D. che devono procedere nello stesso giorno alle elezioni del nuovo Presidente.

Art. 10)- Le convocazioni del C.D. e dell'Ass.Gen. devono essere effettuate a mezzo lettera spedita almeno 10 giorni prima della data stabilita e recante l'ordine del giorno. Nel caso in cui all'o.d.g. sia prevista una votazione di sfiducia, la convocazione deve essere spedita almeno trenta giorni prima.

AMMINISTRAZIONE

Art. 11)- il patrimonio dell'Associazione é costituito da:

- a) le quote annuali dei soci la cui entità é stabilita entro il 31 gennaio di ogni anno dal C.D.;
- b) elargizioni e sovvenzioni che il C.D. riterrà di accettare;
- c) proventi da iniziative promosse dall'Associazione compatibili con i fini indicati dagli articoli 2 e 3 e con le indicazioni generali dell'Assemblea Generale.

Art. 12)- Dell'amministrazione é responsabile il Presidente che può fare uso a tale scopo del personale dell'Associazione.

Art. 13)- Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 gennaio l'Assemblea generale dovrà essere convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 14)- Il Bilancio preventivo dovrà essere proposto dal Presidente al C.D. e, dopo l'approvazione, presentato all'Assemblea Generale per la ratifica.

Art. 15)- Del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Generale, il C.D. ha un compito di controllo, il Presidente di attuazione.

Art. 16)- Le modifiche al presente statuto potranno essere decise dalla metà più uno dei soci aventi diritto.

Art. 17)- In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad istituzioni culturali, tranne le quote di avviamento versate dai soci effettivi fondatori, che verranno loro restituite rivalutate secondo il costo della vita.

Art. 18)- Per quanto non previsto valgono le norme stabilite dal Codice in materia di associazione.

Brescia, 21/4/80